

**SILENE MULTISERVIZI SURL
VIA S.P. N. 1 PER IL PORTO
SANTA TERESA GALLURA**

ACCORDO QUADRO

**CAPITOLATO
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEI MEZZI NAUTICI DI PROPRIETA'
DELLA SOCIETA'
DURATA 4 ANNI**

CIG: 94322223D4

Lì, 15/11/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr Pier Mario Muzzeddu

INDICE

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

- Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro*
- Art. 2 - Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga*
- Art. 3 - Ammontare dell'accordo*
- Art. 4 – Revisione ed adeguamento prezzi*
- Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell'accordo e dei singoli appalti specifici*
- Art. 6 – Forma dell'accordo e dei contratti di appalto derivanti*
- Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni*
- Art. 8 – Subappalto e sub-contratto.*
- Art. 9 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell'azienda*
- Art. 10 – Domicilio dell'appaltatore, rappresentante dell'appaltatore e referente aziendale*
- Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all'interno dell'accordo quadro.*
- Art. 12 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni*
- Art. 13 - Elenco dei prezzi unitari.*
- Art. 14 - Forniture a piè d'opera*
- Art. 15 – Esecuzione a regola d'arte delle prestazioni*
- Art. 16 – Modalità e tempi di espletamento delle prestazioni*
- Art. 17 – Direttore dell'esecuzione*
- Art. 18 - Consegna e inizio delle prestazioni*
- Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni*
- Art. 20 – Ultimazioni delle prestazioni*
- Art. 21 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore*
- Art. 22 – Varianti in corso di esecuzione*
- Art. 23 - Pagamenti*
- Art. 24 - Pagamenti a saldo*
- Art. 25 – Percentuale interessi per ritardato pagamento*
- Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari*
- Art. 27 – Cessione del credito*
- Art. 28 – Attestazione di regolare esecuzione*
- Art. 29 – Riservatezza*
- Art. 30 – Riserve e reclami - Procedimento iscrizione riserve*
- Art. 31 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti*
- Art. 32 - Obblighi a carico dell'impresa.*
- Art. 33 - Rispetto del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.*
- Art. 34 - Anticipazione*
- Art. 35 – Garanzia a corredo dell'offerta*
- Art. 36 – Garanzia definitiva per l'accordo quadro*
- Art. 37 – Riduzione delle garanzie*
- Art. 38 - Assicurazioni a carico dell'impresa*
- Art. 39 – Danni a cose e persone.*
- Art. 40 - Imposte e oneri fiscali*
- Art. 41 - Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto*
- Art. 42 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali*
- Art. 43 – Grave errore contrattuale*
- Art. 44 - Risoluzione dell'accordo quadro*
- Art. 45 - Recesso dal contratto*
- Art. 46 – Accordo bonario e transazione*
- Art. 47 - Tribunale competente*

Art. 48 – *Videosorveglianza – informativa ai dipendenti*

Art. 49 – *Accesso agli atti dell'accordo quadro e degli appalti specifici*

Art. 50 – *Trattamento dati personali*

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE E DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 51 – *Servizio di rimessaggio dei gommoni marini*

Art. 52 – *Servizio di manutenzione ordinaria gommoni*

Art. 53 – *Servizio di manutenzione straordinaria gommoni*

Art. 54 – *Servizio di manutenzione motori marini*

Allegati:

- **Allegato A - Elenco Prezzi**

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un singolo operatore economico ai sensi dell'art. 54, c. 3 del D.Lvo 18.4.2016, n. 50 in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi nautici di proprietà della Società necessari alle attività della stazione appaltante indicativamente così riassunte:

- servizio di rimessaggio dei gommoni marini
- servizio di manutenzione ordinaria gommoni
- servizio di manutenzione straordinaria gommoni
- servizio di manutenzione ordinaria motori marini
- servizio di manutenzione straordinaria motori marini

Le prestazioni saranno descritte in dettaglio nel seguito del presente capitolato di accordo quadro.

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro consistono nel garantire servizi di cui la stazione appaltante ha necessità per il corretto svolgimento della propria attività.

Allo stato attuale i mezzi oggetto della manutenzione prevista nel presente capitolato sono i seguenti:

1) nome: Golf 2 – matricola: 1LM357 – tipo: motobarca - stazza lorda: 0,94 ton - dimensione stazza lunghezza 4.00 m / larghezza circa 2,00 m – costruito da Nove marine 2 S.p.A. Olbia – materiale plastica rinforzata con fibre vetro; motore fuori bordo – alimentato a benzina - marca Suzuki – Cod. DF20402002F-51050 - matricola 1LM357

2) nome: Golf 4 – matricola: 1LM359 – tipo: motobarca - stazza lorda: 0,90 ton - dimensione stazza lunghezza 4.00 m / larghezza circa 2,00 m – costruito da Nove marine 2 S.p.A. Olbia – materiale plastica rinforzata con fibre vetro; motore fuori bordo – alimentato a benzina - marca Yamaha – Cod. 6FMK1012882

3) nome: Golf 5 – matricola: LM1862 – tipo: motonave - stazza lorda: 0,69 ton - dimensione stazza lunghezza 4,20 m / larghezza 2.10 m – costruito da Cantieri Navali Ribmarine – Occhini S.r.l. - materiale PRFV e tessuto gommato – impianto elettrico n. 1 batteria a corrente continua e tensione 12 V; motore fuori bordo – alimentato a benzina potenza 18,40 kW – LM 1862 - marca Yamaha - 6FMK1024353

4) nome: Golf 6 – matricola: LM1862 – tipo: motonave - stazza lorda: 0,69 ton - dimensione stazza lunghezza 4,20 m / larghezza 2.10 m – costruito da Cantieri Navali Ribmarine – Occhini S.r.l. - materiale PRFV e tessuto gommato - impianto elettrico n. 1 batteria a corrente continua e tensione 12 V; motore fuori bordo – alimentato a benzina potenza 18,40 kW – LM 1863 - marca Yamaha - 6FMK1024351.

Motore di riserva: marca Yamaha – 6AHK-S – 1048902 – F20BMH

Per i vari motori sopra indicati si vedano i libretti allegati.

Durante la validità del presente accordo quadro sia i gommoni che i motori potrebbero subire variazioni sia in numero (nuovi acquisiti o dismissioni) che in qualità (nuovi modelli); la ditta aggiudicataria dell'accordo quadro è comunque vincolata ad eseguire le prestazioni che saranno richieste dalla stazione appaltante.

Il presente accordo quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni contemplate.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.

I contratti di appalto specifico derivanti dal presente accordo quadro potranno avere importo variabile di qualsiasi entità rispetto all'importo complessivo stimato per l'accordo.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro. Infatti, il presente Accordo Quadro è «un contratto normativo, dal quale discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (*pactum de contrahendo*), bensì l'unico obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nel presente accordo quadro (*pactum de modo contrahendi*)».

Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate mediante l'applicazione del ribasso percentuale sui prezzi di cui ai listini richiamati nel presente capitolato offerto in sede di gara per l'affidamento dell'accordo quadro.

I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'accordo.

Le prestazioni derivanti dall'accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici mediante apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata oppure scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell'impresa aggiudicataria del singolo appalto specifico.

La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

Art. 2 - Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga

L'accordo quadro avrà durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla firma dell'accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto come rimborso a qualsiasi titolo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l'accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. L'impresa è vincolata alla proroga.

Art. 3 - Ammontare dell'accordo

Il corrispettivo massimo di prestazioni affidabili con singoli appalti ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta all'incirca a euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00)

Tali importi, calcolati secondo le stime dei costi sostenuti nell'arco del periodo precedente, **sono da ritenersi completamente indicativi e non vincolanti.**

Art. 4 - Revisione e adeguamento dei prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto, i prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Si procederà esclusivamente all'adeguamento periodico dei prezzi.

Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento si procederà, per i soli prezzi indicati nel prezzario allegato al presente capitolato (allegato A) all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT FOI. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento dei prezzi riportati nell'allegato listino (sub lett. A) sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto di accordo quadro con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1° gennaio 2023, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1° gennaio 2024 prendendo come riferimento la variazione ISTAT FOI decorsa tra il 31.12.2022 e il 31.12.2023).

Per i prezzi riportati nei listini prezzi ufficiali delle ditte produttrici i motori dei gommoni, la percentuale di sconto offerta in sede di gara di accordo quadro rimarrà invariata ma si applicherà sul listino vigente al momento del singolo appalto specifico.

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell'accordo e dei singoli appalti specifici

Il presente accordo quadro sarà concluso mediante aggiudicazione con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo/qualità) con applicazione dei pesi e punteggi indicati nel disciplinare di gara.

L'elenco prezzi di riferimento è contemplato nell'allegato "A" di cui al presente Capitolato nonché nei prezzari ufficiali delle ditte produttrici del motore.

Art. 6 – Forma dell'accordo e dei contratti di appalto derivanti.

Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi e dopo che siano trascorsi i termini di cui all'art. 32, c. 9 del medesimo decreto.

La ditta aggiudicataria dell'accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, deve depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora l'Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all'incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- 1) il presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale con relativi allegati;
- 2) le polizze di garanzia
- 3) i listini prezzi richiamati

I singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro saranno costituiti dai singoli ordinativi emessi dalla stazione appaltante o dai singoli contratti di appalto specifico. Gli ordinativi di cui si tratta saranno comunicati via PEC all'indirizzo indicato dalla ditta aggiudicataria; da tale data decorreranno i termini per eseguire la prestazione richiesta. La ditta aggiudicataria deve firmare l'ordine per accettazione o il contratto di appalto specifico e ritrasmetterlo alla stazione appaltante via PEC.

Ai sensi dell'art. 32, c. 10 del D.Lvo n. 50/2016 e smi non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole prestazioni in forza di appalti specifici e pertanto le singole

prestazioni potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro sono a carico dell'Impresa appaltatrice. E' a carico della stazione appaltante la sola IVA.

Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici derivanti dallo stesso debbono essere eseguite in base a quanto disciplinato nella parte prestazionale del presente accordo quadro.

Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme del presente Capitolato.

L'appaltatore deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando la stazione appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d'arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro e/o nel disciplinare di gara.

Art. 8 – Subappalto e sub-contratto.

L'esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto specifico, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle prestazioni principali e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. le prestazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sono le seguenti: attività di recupero, rimessaggio e custodia dei mezzi nonché la manutenzione ordinaria dei gommoni e relativi motori.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i e il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micron-impresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al periodo precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione deve svolgere le seguenti funzioni:

- a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.;
- b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.

La ditta appaltatrice deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell'azienda

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro e dei contratti da esso derivanti.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 10 – Domicilio dell'appaltatore, rappresentante dell'appaltatore e referente aziendale

L'appaltatore deve eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai contratti derivanti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici ed all'indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima ed il Direttore dell'esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

L'appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente accordo quadro e dai singoli appalti specifici derivanti dall'accordo quadro stesso.

L'appaltatore, tramite il referente aziendale assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni; tale referente aziendale deve essere reperibile 12 ore al giorno per tutti i giorni di durata dei singoli appalti specifici, compresi i festivi. Il direttore dell'esecuzione nominato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 102 del D.lvo 50/2016 e s.m.i. ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di nomina.

Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all'interno dell'accordo quadro.

All'interno dell'accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate all'impresa mediante invio di appositi ordinativi o contratti di appalto specifico. Tali ordini o contratti rappresentano a tutti gli effetti appendice all'accordo quadro.

L'esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la ricezione da parte della Ditta appaltatrice dell'ordine di cui sopra. Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione. Qualora l'Appaltatore non sottoscriva l'ordine o il contratto di appalto specifico, la Direzione dell'esecuzione gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a 3 giorni e non superiore a 5), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto di accordo quadro con la ditta inadempiente e di procedere all'esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo accordo quadro, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denuncia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 12 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.

Le prestazioni saranno valutate **a misura** con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.

Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto la Ditta nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e

documenti del presente accordo, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto, ivi compreso lo smaltimento dei pezzi e materiali sostituiti e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, le spese di trasporto, spedizione, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

La Direzione dell'esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla quantificazione delle prestazioni compiute.

Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere effettuate a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti nel presente capitolato.

Art. 13 - Elenco dei prezzi per tipologia di prestazione richiesta.

L'allegato "A" nonché i prezzi ufficiali delle ditte produttrici i motori, che si considerano parte integrante del presente Capitolato, contengono i prezzi per tipologia delle prestazioni richieste in base ai quali, al netto del ribasso offerto in fase di gara e secondo le altre modalità disciplinate, sarà individuata la ditta aggiudicataria che sottoscriverà il contratto di accordo quadro inerente le prestazioni oggetto di appalto. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli, si intendono compresi tutti gli oneri necessari a rendere le prestazioni a perfetta regola d'arte.

Alla firma del contratto di accordo quadro la ditta aggiudicataria si impegna a consegnare copia ufficiale del listino prezzi della marca dei motori dei gommoni e a fornire i relativi aggiornamenti annuali.

Art. 14 - Forniture a piè d'opera

Non sono previste e quindi compensate forniture a piè d'opera

Art. 15 – Esecuzione a regola d'arte delle prestazioni

Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d'arte e potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a cura del direttore dell'esecuzione.

La ditta appaltatrice deve, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali ed alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione.

Qualora l'appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, fatta salva la risoluzione dell'appalto specifico e dell'accordo quadro, la stazione appaltante potrà far eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 16 – Modalità e tempi di espletamento delle prestazioni

La Ditta appaltatrice deve provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste.

L'espletamento delle prestazioni sarà richiesta all'aggiudicatario in diverse modalità in base alle varie tipologie di prestazione oggetto del presente accordo quadro.

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dei singoli servizi si demanda alla parte prestazionale del presente capitolato.

Art. 17 – Direttore dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e smi la prestazione oggetto degli appalti derivanti dal presente accordo quadro sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

Art. 18 - Consegna e inizio delle prestazioni

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione dei singoli ordinativi o contratti di appalto specifico da parte della ditta appaltatrice, che costituiscono appendice all'accordo quadro.

È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle prestazioni, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.

Tutte le prestazioni affidate di cui al presente accordo dovranno essere rese in modo che le stesse siano completate entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla stazione appaltante, fatto salvo quanto indicato nel presente accordo quadro.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente accordo quadro o ritardata ultimazione degli stessi:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell'esecuzione;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal Direttore dell'esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;

- f) le sospensioni dell'attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lvo n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l'eventuale risoluzione dell'accordo quadro.

Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni

Dopo che l'ordinativo è stato firmato per accettazione, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito **verbale di avvio dell'esecuzione** del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e smi (d'ora in avanti anche semplicemente "codice"), è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il **verbale di sospensione** indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito dalla vigente normativa.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la **ripresa dell'esecuzione** e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del **verbale di ripresa dell'esecuzione** del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante **ordini di servizio** nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

Art. 20 – Ultimazioni delle prestazioni

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il **certificato di ultimazione delle prestazioni** e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. 21 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 22 – Varianti in corso di esecuzione

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto specifico, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti e qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;

2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 23 - Pagamenti

La prestazione oggetto del presente appalto sarà retribuita a misura nel senso che saranno pagate solo le prestazioni effettivamente svolte.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito di contabilità redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto che indichi i servizi effettivamente svolti. Una volta redatta la contabilità nei termini di seguito indicati, la ditta potrà emettere la fattura alla quale dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- tabella riassuntiva delle attività svolte.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lvo n. 50/16 e smi, provvede al pagamento entro i successivi 30 giorni dalla fattura, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a

favore dell'appaltatore, previo rilascio da parte del Direttore dell'esecuzione, della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

Nel caso di prestazioni continuative il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della attestazione di regolare esecuzione.

Art. 25 – Percentuale interessi per ritardato pagamento

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aderente all'accordo quadro assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e smi, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La ditta aderente all'accordo quadro con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante, compilando apposita dichiarazione di tracciabilità, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 27 – Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 28 – Attestazione di regolare esecuzione

Per singoli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria in luogo della verifica di conformità di cui sopra è redatta l'attestazione di regolare esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 90 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016.

Art. 29 – Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della stazione appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 30 – Riserve e reclami - Procedimento iscrizione riserve

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli

ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 31 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 32 - Obblighi a carico dell'impresa.

Sono posti a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.

Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.

Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l'espletamento delle prestazioni.

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

a. l'approntamento e l'organizzazione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita dalla stazione appaltante.

b. l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza e l'apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose e di garantire lo svolgimento delle attività d'istituto all'interno delle singole strutture;

- c. la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
 - d. l'appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
 - e. l'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - f. l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
 - g. l'impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
- In caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta appaltatrice è tenuta a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, con un adeguato preavviso. In caso di sciopero del personale, trattandosi di prestazioni che devono manutentare mezzi utilizzati anche per la sicurezza di persone, la ditta appaltatrice deve comunque garantire le prestazioni di manutenzione previste del presente capitolato in maniera tale da non arrecare situazioni di disservizio.
- h. Per ogni singolo gommone e relativo motore dovrà essere redatta e/o aggiornata una apposita scheda che dovrà indicare le date di programmazione degli interventi (o le ore di navigazione), le scadenze relative ai controlli periodici con relativa data di effettuazione, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sul gommone e motore, con relativa descrizione (individuazione guasto, pezzi di ricambio ecc.). Copia di tale scheda dovrà essere sempre consegnata al Direttore dell'esecuzione. Le schede tecniche aggiornate dovranno essere disponibili anche su supporto informatico.

Art. 33 – Rispetto del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.

La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l'attività lavorativa in oggetto.

Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito deve essere comunicata a questa stazione appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;

b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, ecc.) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;

- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell'avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l'approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell'uso.

Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità competenti.

Prima dell'inizio dell'appalto l'impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare un incontro con il RSPP della stazione appaltante in data da concordare fra le parti.

Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Impresa appaltatrice deve presentare alla stazione appaltante il proprio piano di lavoro e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lvo n. 81/2008 precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell'art. 26 c. 3 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i..

A tal fine l'Impresa deve procedere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i., in collaborazione con la stazione appaltante, ad un'attenta visita dei luoghi ove dovranno essere rese le prestazioni, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito alle commesse.

Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice, la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati questa stazione appaltante provvederà all'immediata revoca dell'incarico.

Durante lo svolgimento di tutte le operazioni previste, il personale della ditta appaltatrice deve indossare appositi indumenti ad alta visibilità, tutti i DPI previsti in relazione alle mansioni da svolgere, e non deve in alcun modo interferire con le lavorazioni presenti sull'impianto né accedere a locali/zone ad esso interdette.

La ditta appaltatrice deve munire i propri dipendenti di apposito cartellino di identificazione contenente i dati previsti dal D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 34 – Anticipazione

All'Impresa per i singoli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro sarà riconosciuta l'anticipazione nei modi, forme e importi di cui all'art. 35, c. 18 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i.

Art. 35 – Garanzia a corredo dell'offerta

Trattandosi di procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art.1 del DL 76/2020 e s.m.i. la ditta viene esentata dal prestare la garanzia provvisoria.

Art. 36 – Garanzia definitiva per l'accordo quadro

Al momento della firma del contratto di accordo quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all'art. 103 del D.Lvo n. 50/2016. La stessa sarà svincolata nei modi e indicati nel medesimo art. 103 alla scadenza del contratto di accordo quadro. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.

Art. 37 – Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000. La ditta potrà beneficiare delle ulteriori forme di riduzione della garanzia se in possesso delle certificazioni di cui al medesimo art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016; in tal caso dovrà dimostrarne il possesso mediante fotocopia resa autentica delle certificazioni.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 38 – Assicurazioni a carico dell'impresa

La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi appaltanti e derivanti dal presente accordo quadro, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:

La Ditta Aggiudicataria deve munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti i servizi affidati, con le seguenti caratteristiche minime:

- a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento al servizio oggetto del presente accordo quadro;
- b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell'appalto affidato derivante dal presente accordo quadro;
- c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 con limite non inferiore ad € 1.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimito non inferiore ad € 500.000,00 per R.C.O. per persona;
- d) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;
- e) La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore;
- f) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;
- g) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

Art. 39 – Danni a cose e persone

La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei alla stazione appaltante.

L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso deve provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati dell'Impresa.

A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima.

Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.

Art. 40 – Imposte e oneri fiscali.

Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

Art. 41 – Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del D.Lvo 50/16 e s.m.i.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lvo 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/16 in caso di risoluzione del rapporto con una ditta aderente all'accordo quadro la stazione appaltante scorrerà la graduatoria dell'accordo al fine di attivare le singole procedure di appalto specifico; in tale caso la ditta entrante rimarrà parte dell'accordo sino alla scadenza naturale dello stesso prevista negli articoli precedenti.

Art. 42 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancata indicazione del referente aziendale e delle eventuali modifiche (per ogni inadempienza)	10	Euro 700,00
Mancata comunicazione del domicilio aziendale (per ogni inadempienza)	10	Euro 500,00
Mancata trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (per ogni inadempienza)	18, 31	Euro 500,00
Mancata esecuzione di una delle attività/obblighi (per ogni inadempimento)	32	Euro 400,00

Mancata esecuzione prestazioni essenziali in caso di sciopero dei dipendenti	32	Euro 500,00
Mancato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori dell'impresa e palesi violazioni delle vigenti norme in tema di prevenzione infortuni di cui al D.Lvo n. 81/08 e smi (per ogni inadempimento)	33	Euro 300,00
Mancato rispetto dei termini di recupero mezzi (per ogni inadempimento)	51	1 per mille importo accordo quadro per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto dei termini di esecuzione manutenzione ordinaria gommoni (per ogni inadempimento)	52	1 per mille importo accordo quadro per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto dei termini di esecuzione manutenzione straordinaria gommoni (per ogni inadempimento)	53	1 per mille importo accordo quadro per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto dei termini di esecuzione manutenzione motore marini (per ogni inadempimento)	54	1 per mille importo accordo quadro per ogni giorno di ritardo
Mancato utilizzo pezzi di ricambio originali (per ogni inadempimento)	52, 53, 54	Euro 600,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) la stazione appaltante contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) la stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, la stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dal primo certificato di pagamento e fattura utili in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altre penalità specifiche.

Art. 43 – Grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o interruzione della prestazione per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- e) mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori;
- f) cessione dell'azienda non comunicato, cessazione dell'attività o fallimento;

- g) mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
- h) mancata messa a disposizione del gommone sostitutivo
- i) mancata reiterazione delle prestazioni difformi
- j) applicazione di almeno n. 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all'art. 42 durante la validità dell'accordo quadro
- k) il mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a migliororia, precisazione o integrazione del presente Capitolato.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la stazione appaltante applicherà il disposto di cui all'art. 108 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la stazione appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.

Art. 44 - Risoluzione dell'accordo quadro

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'accordo nei seguenti casi:

- a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l'accordo quadro;
- b. in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta aderente all'accordo;
- c. in caso di cessione totale o parziale dell'accordo quadro;
- d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- e. quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
- f. sospensione o rallentamento delle prestazioni;
- g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
- h. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i..

Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell'accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.

La risoluzione dell'accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

Art. 45 - Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.

Art. 46 – Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell'articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura dal 5 al 15%, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa vigente, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l'art. 205 del D.Lvo n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 47 - Tribunale competente.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Tempio Pausania. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 48 – Videosorveglianza – informativa ai dipendenti

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 come modificato dal Regolamento UE 2016/679, si segnala che le aree della stazione appaltante sono soggette a videosorveglianza e che le registrazioni sono effettuate dalla stazione appaltante per fini di sicurezza e tutela del patrimonio.

Pertanto, con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale dipendente ed eventuali subappaltatori di quanto sopra.

Art. 49 – Accesso agli atti dell'accordo quadro e degli appalti specifici

Trattandosi di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 76, c. 4 del D.Lvo n. 50/16, la ditta aderente all'accordo quadro ed eventualmente aggiudicataria dei singoli lotti prende atto ed accetta che la stazione appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente accordo quadro qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici

o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Art. 50 – *Trattamento dati personali*

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
1. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
2. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
3. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
4. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

Art. 51 – *Servizio di rimessaggio dei gommoni marini*

La ditta aggiudicataria deve assicurare il servizio di rimessaggio dei mezzi nautici indicati nella parte descrittiva del presente capitolato.

Il servizio deve essere svolto a richiesta della stazione appaltante entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta che sarà effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'alaggio ed il varo possono essere effettuati dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

In linea di massima il servizio di rimessaggio deve avvenire:

- a) nei periodi di ottobre e novembre per n. 2 mezzi che dovranno essere ricoverati, generalmente, sino alla fine del mese di marzo.
- b) nel mese di marzo per gli altri n. 2 mezzi che dovranno essere ricoverati per circa un mese.

Il periodo di rimessaggio è articolato in mesi solari e sarà compensato senza frazioni di mese.

Il servizio di rimessaggio comprende:

- servizio di recupero e riconsegna dei mezzi nautici a cura e spese della ditta appaltatrice nel porto turistico di Santa Teresa di Gallura;
- servizio di rimessaggio e custodia dei mezzi nautici presso la sede della ditta appaltatrice.

Tali interventi saranno remunerati a misura e pagati nel solo caso in cui vengano espressamente richiesti ed effettivamente svolti.

Art. 52 – *Servizio di manutenzione ordinaria gommoni*

La ditta aggiudicataria deve assicurare il servizio di manutenzione ordinaria dei mezzi nautici indicati nella parte descrittiva del presente capitolato.

Il servizio di manutenzione ordinaria deve essere svolto, di regola, durante il rimessaggio del mezzo; in casi eccezionali la manutenzione ordinaria deve essere svolta entro **massimo di 12 giorni** naturali e consecutivi dalla richiesta formulata dalla stazione appaltante.

Nel servizio di manutenzione ordinaria potranno essere richiesti i seguenti interventi:

- lavaggio e lucidatura gommoni
- pulizia carena
- levigatura e applicazione prime due mani antivegetativa
- controllo tubolari e verifica stato generale gommone e individuazione di eventuali perdite

Tali interventi saranno remunerati a misura e pagati nel solo caso in cui vengano espressamente richiesti ed effettivamente svolti.

Gli interventi manutentivi devono essere effettuati utilizzando pezzi di ricambio della medesima marca di quelli montati sul mezzo in riparazione e comunque materiale di prima scelta; l'utilizzo di prodotti di marche diverse deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore dell'esecuzione e può essere effettuato solo per casi di assoluta impossibilità di reperimento del pezzo originale.

Qualsiasi attività di manutenzione dei mezzi deve essere svolta direttamente dalla ditta appaltatrice, a seconda dei casi, presso il porto oppure presso la propria struttura aziendale a propria cura e qualsiasi attività svolta sui mezzi è da imputare direttamente alla ditta appaltatrice.

Art. 53 – Servizio di manutenzione straordinaria gommoni

La ditta aggiudicataria deve assicurare il servizio di manutenzione straordinaria dei mezzi nautici indicati nella parte descrittiva del presente capitolato.

Il servizio deve essere svolto a richiesta della stazione appaltante nei tempi che saranno concordati tra la medesima e la ditta in base alle necessità e comunque entro il termine **massimo di 12 giorni** naturali e consecutivi dalla richiesta che sarà effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo pec. Nel caso in cui non sia possibile rispettare tale termine da parte della ditta appaltatrice, la medesima deve mettere a disposizione gratuitamente della stazione appaltante un gommone di lunghezza tra 4,00 e 4,20 metri, larghezza compresa tra 1,80 e 2,10 metri, dotato di motore fuoribordo di 25 kw e relativa assicurazione motore.

L'alaggio ed il varo possono essere effettuati dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Rientrano in tale servizio, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:

- incollaggio/scollaggio;
- rinforzo angoli superiori ed inferiori;
- riparazione tagli e lesioni;
- applicazione di fascioni;
- sostituzione di decalcomanie;
- riparazione gocciolatoi;
- ricostruzione ed assemblaggio tubolari compreso smaltimento tubolari vecchi;
- applicazione bottazzo perimetrale;
- applicazione rinforzi;
- applicazione di maniglie;
- ripristino calpestio e rivestimenti ed applicazione di materiale antiscivolo

Per le prestazioni straordinarie, la stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere apposito preventivo alla ditta appaltatrice prima di eventualmente ordinare l'esecuzione delle prestazioni; la ditta dovrà esporre il preventivo con indicate le singole voci di costo delle lavorazioni/prestazioni necessarie.

Su tale cifra sarà applicato lo sconto offerto dalla ditta in sede di gara sul presente prezzario.

Gli interventi manutentivi devono essere effettuati utilizzando pezzi di ricambio della medesima marca di quelli montati sul mezzo in riparazione e comunque materiale di prima scelta; l'utilizzo di prodotti di marche diverse deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore dell'esecuzione e può essere effettuato solo per casi di assoluta impossibilità di reperimento del pezzo originale.

Qualsiasi attività di manutenzione dei mezzi deve essere svolta direttamente dalla ditta appaltatrice, a seconda dei casi, presso il porto oppure presso la propria struttura aziendale a propria cura e qualsiasi attività svolta sui mezzi è da imputare direttamente alla ditta appaltatrice.

Art. 54 – Servizio di manutenzione motori marini

La ditta aggiudicataria deve assicurare il servizio di manutenzione dei motori marini dei mezzi nautici indicati nella parte descrittiva del presente capitolato.

Il servizio deve essere svolto a richiesta della stazione appaltante nei tempi che saranno concordati tra la medesima e la ditta in base alle necessità e comunque entro il termine **massimo di 12 giorni** naturali e consecutivi dalla richiesta che sarà effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo pec e/o e mail. Nel caso in cui non sia possibile rispettare tale termine da parte della ditta appaltatrice, la medesima deve mettere a disposizione gratuitamente della stazione appaltante un gommone di lunghezza tra 4,00 e 4,20 mt, larghezza compresa tra 1,80 e 2,10 metri, dotato di motore fuoribordo di 25 kw.

L'alaggio ed il varo possono essere effettuati dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

TAGLIANDO MOTORE

La Ditta, in fase di offerta, dovrà stimare ed indicare anche il numero di ore di lavoro necessarie per eseguire la manutenzione ordinaria sui motori marini (tagliando motore).

Tali interventi manutentivi ordinari sui motori marini – (tagliando motore) – **non potranno superare n. 6 ore di lavoro ad intervento.**

MANUTENZIONE MOTORE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Rientrano nel servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:

- cambio olio motore
- cambio olio piede
- cambio filtro olio
- cambio anodo carrello
- cambio anodo piede
- anodi interni
- sostituzione pinna direzionale
- pulizia termostato
- sostituzione guarnizione termostato
- sostituzione girante pompa acqua
- sostituzione candele
- maniglia motore
- boccola
- rondella piana
- bloccaggio camma
- misuratore tensione
- sostituzione cinghia
- marmitta
- propeller
- termostato
- guarnizione termostato

- pompetta benzina
- cavo marce

Gli interventi manutentivi devono essere effettuati utilizzando pezzi di ricambio della medesima marca di quelli montati sul mezzo in riparazione e comunque materiale di prima scelta; l'utilizzo di prodotti di marche diverse deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore dell'esecuzione e può essere effettuato solo per casi di assoluta impossibilità di reperimento del pezzo originale.

Tali attività manutentive saranno remunerate con applicazione dello sconto offerto in sede di gara sul listino prezzi ufficiale della ditta produttrice del motore come indicato nella parte descrittiva del presente capitolato.

Per le prestazioni straordinarie, la stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere apposito preventivo alla ditta appaltatrice prima di eventualmente ordinare l'esecuzione delle prestazioni; la ditta dovrà esporre il preventivo con indicate le singole voci di costo delle lavorazioni/prestazioni necessarie.

Su tale cifra sarà applicato lo sconto offerto dalla ditta in sede di gara.

Qualsiasi attività di manutenzione dei mezzi deve essere svolta direttamente dalla ditta appaltatrice, a seconda dei casi, presso il porto oppure presso la propria struttura aziendale a propria cura e qualsiasi attività svolta sui mezzi è da imputare direttamente alla ditta appaltatrice.